



Circ. n. 1/2023

Perugia, lì 10 gennaio 2023

Ai gentili

Clienti

Loro Sedi

Oggetto: Legge di Bilancio 2023 - news.

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che con legge n. 197 del 29.12.2022 (c.d. "Legge di Bilancio 2023"), pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29.12.2022 sono in vigore dal 1.1.2023 numerose novità di carattere fiscale. Di seguito illustriamo le principali novità previste dalla legge di Bilancio 2023.

Potenziamento credito di imposta energia e gas per imprese

L'art. 1, dai commi 2 a 8, ha prorogato l'agevolazione sull'acquisto di energia e gas, da parte delle imprese energivore e gasivore e non, elevando le percentuali di riconoscimento del credito di imposta sulla spesa effettuata per il I trimestre 2023. Le modalità per beneficiare dell'agevolazione seguono quelle dei precedenti trimestri: i crediti dovranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione o ceduti per intero entro il 31 dicembre 2023.

Regime forfettario

L'art 1, comma 54, varia il limite massimo per l'accesso al regime forfetario: a partire dal 1° gennaio 2023 il limite è incrementato da 65.000 a 85.000 euro.

Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

SIMONE BUCAIONI
DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE LEGALE





Regime di contabilità semplificata: modifiche ai limiti

Cambiano le soglie per l'ammissione al regime di contabilità semplificata. Con la manovra, l'art 1, comma 276, modifica i limiti di fatturato da rispettare che diventano: 500.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto prestazioni di servizi e 800.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Agevolazione prima casa giovani under 36

L'art 1, commi da 74 a 76, proroga per l'intero 2023 le agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36. Le condizioni per accedere all'agevolazione restano le medesime, contenute nell'art. 64, del D.L. 73/2021, ed il termine è fissato ora al 31 dicembre 2023.

Per le domande di ammissione al Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa ci sarà tempo fino al 31 marzo 2023.

Smartworking

Viene prorogato, con l'art.1, comma 306, lo smart working per i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati fino al 31 marzo 2023.

Pensioni

L'art. 1, comma 283, è dedicato alla pensione anticipata flessibile - anche detta "Quota 103" - che consente ai lavoratori iscritti alle gestioni Inps, in possesso di 62 anni di età e 41 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023, di conseguire il diritto al pensionamento anticipato.

Viene inoltre prorogata la c.d. "Opzione donna" con alcune modifiche: accesso alla pensione a 58 anni con due figli o più, a 59 anni con un figlio e a 60 anni negli altri casi. Tale opzione è riservata a particolari categorie di lavoratrici, licenziate o dipendenti di aziende in crisi, caregiver ed a categorie con invalidità superiore o uguale al 74%.

Flat tax incrementale professionisti e lavoratori autonomi

È introdotta – all'art 1, commi da 55 a 57 - la possibilità per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, che non applicano il regime forfetario ex L. 190/2014, di accedere ad una flat tax incrementale al 15%. L'imposta è calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro ed è pari alla differenza tra il reddito determinato nel 2023 e il reddito d'impresa e di lavoro autonomo d'importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest'ultimo ammontare.

Taglio al cuneo fiscale

L'art 1, commi 281 e 282, prevede – in via eccezionale – per i periodi paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero contributivo nella misura del 2% per i lavoratori con redditi fino a 35.000 euro. L'esonero è innalzato al 3% per i lavoratori la cui retribuzione imponibile (calcolata su 13 mensilità) non ecceda l'importo di 25.000 euro.

Proroga del termine per il credito di imposta per beni strumentali 4.0

Prorogato il termine per l'effettuazione dell'investimento, all'art.1, comma 423. Le imprese potranno effettuare gli investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, già "prenotati" alla data del 31 dicembre 2022, entro il 30 settembre 2023. In origine, il termine era fissato al 30 giugno 2023.

Assegno unico per famiglie

L'art 1, comma 357, modifica la materia dell'assegno unico: dal 2023 è previsto l'incremento del 50% per i figli di età inferiore a un anno. E' previsto il medesimo incremento per i figli di età compresa tra 1 e 3 anni nei nuclei familiari con tre o più figli a patto che si possieda un ISEE non superiore a 40.000 euro.



Prestazioni di lavoro occasionale

Sono introdotte modifiche in ambito delle prestazioni occasionali e stagionali per i settori del turismo e dell'agricoltura. L'art 1, comma 342, amplia il limite massimo dei compensi erogabili nel corso dell'anno da ciascun utilizzatore da 5.000 a 10.000 euro, con riferimento alla totalità dei prestatori. Invece, il compenso massimo che ogni singolo lavoratore può percepire nel corso dell'anno non viene modificato e resta fermo a 5.000 euro.

L'art 1, comma 343, introduce una disciplina speciale per il biennio 2023-2024 dedicata alle imprese agricole con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole e di semplificare la ricerca di manodopera per le attività stagionali. Le imprese agricole possono ricorrere alle prestazioni occasionali per un massimo di 45 giornate lavorative effettive per ciascun lavoratore.

Definizione agevolata degli Avvisi bonari

L'art 1, commi da 153 a 159, contiene disposizioni in materia di definizione degli avvisi di irregolarità (c.d. avvisi bonari) derivanti da controllo automatizzato ex 36-bis o 54-bis.

In particolare, le somme dovute relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto al 1° gennaio 2023 o recapitati successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Le sanzioni sono dovute nella misura ridotta del 3 per cento.

Rottamazione cartelle fino a 1.000 euro

È previsto lo stralcio per le cartelle fino a 1.000 euro. L'art.1, comma 222, prevede l'annullamento delle cartelle di debito di importo residuo fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

È l'agente della riscossione l'incaricato di trasmette agli enti interessati, entro il 30 giugno 2023, l'elenco delle quote annullate – in via telematica – per consentire all'ente creditore di annullare le quote ed adeguare le proprie scritture contabili nel rispetto dei principi contabili vigenti.

Rottamazione-quater

E prevista la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 30 giugno 2022, stabilendo l'abbattimento delle somme dovute a titolo di sanzioni e interessi, nonché degli interessi di mora, delle sanzioni civili e delle somme aggiuntive.

Innovando rispetto alla disciplina precedente, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dalle norme in esame è abbattuto l'aggio in favore dell'agente della riscossione.

La nuova rottamazione quater richiede quindi il versamento delle sole somme:

- dovute a titolo di capitale (imposte o tasse);
- maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Si può effettuare il pagamento in unica soluzione o anche a rate, con un tasso di interesse al 2 per cento. Con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute si estinguono le procedure esecutive già avviate.

Regolarizzazione irregolarità formali

Viene riconosciuta la possibilità di sanare le irregolarità formali, che non rilevano sulla determinazione delle imposte sui redditi, Iva e Irap, se commesse fino al 31 ottobre 2022, mediante la loro rimozione e il versamento di una somma pari a 200 euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferivano le violazioni, eseguito in due rate di pari importo, la prima entro il 31 marzo 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.





Ravvedimento con sanzioni "ridotte"

In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso, le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e quelle precedenti possono essere regolarizzate mediante la rimozione dell'irregolarità e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile. La procedura non è ammessa se le violazioni sono già state contestate. Il versamento può avvenire in un'unica soluzione o in otto rate; la regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 marzo 2023 e non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

Aliquote iva

L'art.1, commi 72 e 73, accoglie la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per prodotti per l'infanzia e su assorbenti e tamponi (precedentemente ceduti con IVA al 10%).

Viene ridotta dal 22% al 10% l'aliquota IVA per la cessione dei pellet.

Criptovalute

Viene introdotta una nuova disciplina fiscale applicabile alle cripto-attività. I commi da 126 a 147, dell'art.1 contengono le disposizioni in materia. Viene inserita nell'articolo 67, comma 1, Tuir una nuova categoria di "redditi diversi" ai fini dell'Irpef costituita dalle plusvalenze e dagli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.

Per le imprese i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività non concorrono alla formazione del reddito ai fini Ires e Irap. Resta fermo, anche per i soggetti Ires, che nel momento in cui le cripto-attività sono permutate con altri beni (incluse altre cripto-attività) o cedute in cambio di moneta avente corso legale, la differenza tra il corrispettivo incassato e il valore fiscale concorre alla formazione del reddito di periodo. Per il calcolo delle plusvalenze e minusvalenze può essere considerato il valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 a condizione che il predetto valore sia assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, nella misura del 14%.

I contribuenti che non hanno indicato nella dichiarazione dei redditi la detenzione delle cripto-attività e i redditi derivati dalle stesse, possono regolarizzare la propria posizione presentando un'apposita istanza di emersione e versando la sanzione per l'omessa indicazione nonché, nel caso in cui le cripto-attività abbiano prodotto reddito, un'imposta sostitutiva in misura pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo.

Viene prevista l'applicazione dell'imposta di bollo ai rapporti aventi ad oggetto le cripto-attività nella misura del 2 per mille annui del relativo valore.

Ammortamento fabbricati nel Commercio

L'art 1, commi da 65 a 69, modifica la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali (immobili) delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio, tra cui ipermercati, supermercati, discount alimentari etc.

Le quote di ammortamento saranno deducibili nel limite massimo del 6% del costo del fabbricato. L'elenco completo dei codici ATECO delle attività destinatarie della disposizione in oggetto è contenuto nel comma 66

Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato

E ridotta al 5% (in luogo del 10% prima previsto) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato.





Detassazione delle mance percepite dal personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande

Costituiscono reddito da lavoro dipendente le mance destinate dai clienti ai lavoratori delle strutture ricettive e delle imprese di somministrazione di cibi e bevande, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici. In questi casi trova applicazione (salvo espressa rinuncia del lavoratore) l'imposta sostitutiva del 5%:

- entro il limite del 25% del reddito percepito nell'anno precedente, per le relative prestazioni di lavoro;

- ai lavoratori con redditi da lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, a 50.000 euro.

Novità in materia di Superbonus 110%

Vengono individuati una serie di interventi rientranti nella disciplina del superbonus a cui, a determinate condizioni, non viene applicata la diminuzione dal 110 al 90 % prevista a partire dal 2023.

Più precisamente, tale riduzione non si applica:

- 1. agli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini per i quali, alla data del 25 novembre, risulta effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 2. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti quater (ovvero in data 18 novembre 2022), sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 1129 cod. civ., non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condòmini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 31 dicembre 2022, risulti effettuata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
- 3. agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 18 novembre e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dall'amministratore del condominio ovvero, nel caso in cui non vi sia l'obbligo di nominare l'amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l'assemblea, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- 4. agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Detrazione Iva imprese costruttrici

Viene riproposta la detrazione Irpef pari al 50% dell'Iva versata per l'acquisto (entro il 31 dicembre 2023) di immobili residenziali di classe energetica A o B ceduti dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni

Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni dietro pagamento, entro il 15 novembre 2023, di un'imposta sostitutiva, che viene però quest'anno incrementata dal 14 al 16%. Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse, per la prima volta, anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.

Imposta sostitutiva sulle riserve di utili esteri

I contribuenti che, nell'ambito di attività di impresa, detengono partecipazioni in società ed enti esteri possono affrancare o rimpatriare, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva (al 9% o al 30%), gli utili e le riserve di utili non distribuiti, come risultanti dal bilancio chiuso nell'esercizio 2021 (antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022). A seguito dell'opzione, gli utili sono integralmente esclusi dalla formazione del reddito del soggetto partecipante residente o localizzato nel territorio dello Stato.

Tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti esteri



Sono assoggettate a imposta in Italia le plusvalenze realizzate dai soggetti non residenti mediante la cessione, a titolo oneroso, di partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati in società ed enti non residenti, a condizione che il valore di tali partecipazioni per più del 50% derivi da beni immobili situati in Italia.

Altre novità

- differimento dell'entrata in vigore di plastic e sugar tax al 1° gennaio 2024
- rifinanziamento misura agevolativa nuova Sabatini (150 milioni di euro complessivi)
- rafforzamento del congedo parentale
- modifiche al reddito di cittadinanza
- bonus sociale per caro bollette (con soglie ISEE innalzate a 15.000 euro)
- esonero contributivo per assunzioni a tempo indeterminato e per assunzioni e ricollocazione dei percipienti del reddito di cittadinanza
- nuova soglia contante (innalzata a 5.000 euro)
- proroga bonus mobili ed elettrodomestici "green"
- esenzione IMU per le case occupate

* * *

Assegnazione, cessione agevolata dei beni immobili e mobili registrati ai soci e trasformazione agevolata in società semplice

Vengono riproposte le norme in materia di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati, non strumentali all'esercizio dell'attività, con applicazione di un'imposta sostitutiva dell'8% (10,5% per le società di comodo) e riduzione alla metà dell'imposta di registro e ipo catastali (art. 1 commi da 100 a 105). Le assegnazioni, o le cessioni, devono avvenire entro il 30 settembre 2023. Le stesse previsioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si trasformano in società semplici.

Estromissione agevolata dei beni dalle imprese individuali

Vengono riproposte le norme in materia di estromissione dei beni di imprese individuali (comma da 106 dell'art.1) le quali consentono di escludere beni immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa, assegnandoli all'imprenditore dietro pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8%. L'agevolazione si applica ai beni posseduti alla data del 31 ottobre 2022, ed estromessi nel periodo tra il 1° gennaio 2023 al 31 maggio 2023.

* * *

Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento

Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, per gli accertamenti con adesione relativi a PVC consegnati entro la data del 31 marzo 2023, nonché relativi ad avvisi di accertamento e ad avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e a quelli notificati successivamente, entro il 31 marzo 2023, le sanzioni si applicano nella misura di un diciottesimo del minimo previsto dalla legge. Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio e quelli notificati dall'Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la medesima riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate. Le



previsioni appena richiamate si applicano anche agli atti di recupero. E ammesso il versamento in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Definizione agevolata delle controversie tributarie

Viene riconosciuta la possibilità di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio 2023, in cui sono parte l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Se il ricorso pendente è iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore. Se vi è soccombenza dell'Agenzia fiscale, le controversie pendenti possono essere definite con il pagamento del 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell'Agenzia nella pronuncia di primo grado e del 15% del valore, in caso di soccombenza della medesima Agenzia nella pronuncia di secondo grado.

Conciliazione agevolata delle controversie tributarie

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie, entro il 30 giugno 2023 risulta possibile definire, con un accordo conciliativo fuori udienza, le controversie tributarie pendenti, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l'Agenzia delle entrate. All'accordo conciliativo si applicano le sanzioni ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge (in luogo di 40 o 50% del minimo, ordinariamente previsto secondo il grado di giudizio in cui interviene la conciliazione), gli interessi e gli eventuali accessori.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione

In alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie è ammessa la rinuncia agevolata, entro il 30 giugno 2023, alle controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia delle entrate e che sono pendenti in Corte di Cassazione. La rinuncia avviene mediante definizione transattiva con la controparte di tutte le pretese azionate in giudizio e anche in questo caso le sanzioni sono ridotte ad un diciottesimo del minimo previsto dalla legge.

Regolarizzazione degli omessi pagamenti delle rate nell'ambito degli istituti deflattivi

Può essere regolarizzato l'omesso o carente versamento di alcune somme riferite a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e, in particolare:

- delle rate, successive alla prima, relative alle somme dovute a seguito di accertamento con adesione o di acquiescenza agli avvisi di accertamento, degli avvisi di rettifica e liquidazione, nonché a seguito di reclamo o mediazione;
- degli importi, anche rateali, relativi alle conciliazioni giudiziali.

La regolarizzazione si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto entro il 31 marzo 2023, ovvero in un massimo di venti rate di pari importo, e consente al contribuente di corrispondere la sola imposta senza sanzioni e interessi.

* * :

Presidio preventivo connesso all'attribuzione e all'operatività delle partite Iva

L'Agenzia delle entrate effettua specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite Iva, all'esito delle quali l'ufficio dell'Agenzia delle entrate invita il contribuente a comparire di persona:

- per esibire la documentazione richiesta (se obbligatoria);
- per consentire la verifica dell'effettivo esercizio dell'attività;
- per dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l'assenza dei profili di rischio individuati.

In caso di mancata comparizione o di documentazione comunque ritenuta insufficiente l'ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita Iva irrogando contestualmente una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 3.000. La partita Iva può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, (come imprenditore individuale o anche come rappresentante legale di società costituite dopo la cessazione



della partita Iva) solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro. In caso di eventuali violazioni fiscali commesse prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme, se superiori a 50.000 euro, dovute a seguito di dette violazioni fiscali, sempreché non sia intervenuto il versamento delle stesse.

* * *

Lo Studio rimane naturalmente a disposizione per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, nonché per la consulenza ed assistenza specifica eventualmente richiesta.

Simone Bucaioni